



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 190/2024 n. 260

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 260. GIULIANOVA FTV PRIMA S.r.l. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 3.247,20 kWp nel comune di Giulianova (TE) e relative opere connesse. Cod. rintracciabilità 431982230.

Proponente: GIULIANOVA FTV PRIMA S.r.l.

P.IVA/C.F.: 17833611001

Sede legale: Via Archimede n. 132, Roma 00197

**Sede impianto e opere
connesse:** Comune di Giulianova (TE)

**Tipologia
impiantistica:** Impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza pari a 3.247,20 kWp da ubicarsi nel Comune di Giulianova (TE), via Bigattiera Trifoni snc, foglio 25, particelle nr. 231, 324, 325, 328, 329, 330, 350 e 480 e relative opere connesse mediante elettrodotto interrato a 20 kV (cod. rintracciabilità 431982230).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 190/2024, concernente “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.L. 175/2025 del 21/11/2025, concernente “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
- il D.Lgs. 178/2025 del 26/11/2025, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019” e s.m.i.;

RICHIAMATA l’istanza di autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024 di Giulianova FTV Prima S.r.l. presentata il 13/1/2025 con n. 11 comunicazioni, integrata con n. 2 comunicazioni del 17/1/2025, perfezionata in data 31/01/2025;

PRESO ATTO della dichiarazione del proponente relativa alla qualificazione dell’area di impianto come area idonea ex art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 2 del D.Lgs. 199/2021 in quanto zona classificata agricola da PRG entro 500 metri da impianti o stabilimenti come definiti dall’art. 268 comma 1 lettera h) del D.Lgs 152/2006);

RICHIAMATI i seguenti atti del Servizio relativi alle previsioni dell’art. 9 c. 4 del D.Lgs. 190/2024:

- nota prot. n. 0066725/25 del 19/2/2025, avvio della verifica di completezza;
- nota prot. n. 0114437/25 del 20/3/2025, richiesta di integrazioni;

RICHIAMATI:

- la nota del Comune di Giulianova prot. 2025/14575 del 04/04/2025, nella quale si comunica che le particelle interessate dall’intervento nn. 350-324-328-330-231-325-480-481-329 del foglio n. 25 ricadono in zone non classificate agricole dal P.R.G. vigente;
- il riscontro del proponente del 17/04/2025, agli atti con prot. n. 0164912/25, in cui si riferisce:
 - a) la classificazione dell’area è basata sul certificato di destinazione urbanistica n. 124/2024 precedentemente rilasciato dallo stesso Comune di Giulianova;
 - b) la classificazione comunicata dal Comune di Giulianova il 4/4/2025 comporta la necessità di qualificare l’area, dal combinato disposto dell’art. 20 del D.Lgs 199/2021 e dell’art. 2 della L.R. 8/2025, come “area ordinaria”;
 - c) di voler proseguire l’iter svolgendo la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e per rispondere a quanto stabilito dall’art. 9 c. 3, attestando nel contempo la presentazione della relativa istanza al competente Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che:

- questo Servizio con nota prot. n. 0168740/25 del 23/04/2025 ha comunicato la sospensione dei termini della verifica di completezza documentale sino a esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche a motivo della non esclusa eventualità che dalla procedura potessero derivare modifiche del progetto in autorizzazione;
- il Comitato di coordinamento regionale per la VIA, con giudizio n. 4630 del 17/07/2025, trasmesso dal Servizio Valutazioni Ambientali con prot. n. 0314361/25 del 29/07/2025, ha concluso la verifica di assoggettabilità a VIA con esito favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
- questo Servizio con nota prot. n. 0326602/25 del 06/08/2025 ha comunicato la riapertura dei termini del procedimento e richiesto al proponente di trasmettere l'asseverazione mancante indicata all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 190/2024 (i.e.: "...asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto...") con riferimento alle disposizioni della L.R. 8/2025;
- il proponente, con nota del 07/08/2025, agli atti con prot. n. 0329228/25, ha trasmesso l'asseverazione sulla qualificazione delle aree destinate all'impianto e alle opere connesse come "area ordinaria", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) L.R. 8/2025;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0345128/25 del 29/08/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale conclusivo prot. n. 0065638/26 del 17/02/2026;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che come disposto dal D.Lgs. 190/2024, art. 9 comma 10, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento autorizzativo, il provvedimento autorizzatorio unico, recandone indicazione esplicita: "...

- a) *comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;*
- b) *comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;*
- c) *costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- d) *reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.*";

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera a), che non occorre provvedimento di VIA;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera b):

- che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0065638/26 del 17/02/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:
 1. Infratel Italia prot. 9668 del 24/02/2025, riscontro;
 2. Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. 7912 del 25/02/2025;
 3. Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, prot. M_D A307D33 REG2025 0003701 07-03-2025;
 4. Agenzia del Demanio – Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 2830 del 11/03/2025;
 5. Provincia di Teramo – Area 3 Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclabili, Determinazione Dirigenziale nr. 211 del 11/03/2025;
 6. Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Teramo, prot. RA 0104296/25 del 14/03/2025;
 7. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali, prot. RA 0106596/25 del 17/03/2025;
 8. ANAS Gruppo FS Italiane – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise prot. CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0255737 del 21-03-02025, nessuna interferenza con strade in gestione;
 9. Comune di Giulianova – Area II – Servizi Tecnici – Ufficio Edilizia privata, prot. 2025/14575 del 04/04/2025, riscontro di competenza;
 10. JULIA RETE S.u.r.l. nota del 22/08/2025, agli atti prot. RA 0338737/25 del 22/08/2025, non interferenza;
 11. E-Distribuzione S.p.A. prot. ED-20/01/2025-P7507611, benessere progetto definitivo impianto di rete STMG cod. rintr. 431982230 (per il tramite del proponente);
 12. Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|30/01/2025|0001355-P, verifica sussistenza provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 13.3 del DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 (per il tramite del proponente);
 13. Giudizio CCR VIA n. 4630 del 17/7/2025, favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA;
 14. Infratel Italia prot. 0040607 del 02/09/2025, riscontro;
 15. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 0371680/25 del 19/09/2025;
 16. ARPA Abruzzo, nota prot. 0047687/2025 del 13/11/2025, parere in materia di impatto elettromagnetico e acustico;
 17. Consorzio di Bonifica Nord – Teramo, prot. 5766 del 21/11/2025, parere favorevole condizionato;
 18. Provincia di Teramo - Area 3 Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclabili, prot. 49280 del 27/11/2025 conferma parere già espresso con D.D. n. 211 del 11/03/2025;
 19. E-Distribuzione S.p.A. prot. E-DIS-09/01/2026-0020247, conferma persistenza STMG codice rintracciabilità 431982230;

20. SNAM – Distretto Centro Orientale – Centro di Civitanova Marche, prot. DICEOR/CIV/2026/15/IAN del 12/01/2026, non interferenza;

21. ARPA Abruzzo, nota prot. 0005774/2026 del 12/2/2026, parere impatto acustico;

-
- che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono gli atti di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	Infratel Italia S.p.A.	Eseguire procedura per verifica presenza interferenze con infrastruttura fibra ottica Infratel Italia.	14
2	Consorzio di Bonifica Nord	Ante inizio lavori: individuazione irrigue interferenti con le opere e adempiere alle specifiche tecniche indicate dall'Ente. Lavori di scavo nei periodi indicati e attenendosi alle indicazioni tecniche.	17
3	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto di eseguire lavori nella fascia di servitù/rispetto dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	20
4	ARPA Abruzzo	Ante inizio lavori: verifica preventiva livelli di pressione sonora presso recettori potenzialmente più esposti (richiamata necessità di istanza di autorizzazione in deroga per attività temporanee di cantiere in caso di superamento limiti acustici). Esercizio: campagna di misurazioni di misurazioni fonometriche, a cura di un TCA, per verifica livelli di rumorosità prodotti dell'impianto presso i ricettori individuati (richiamo a necessità di opere di mitigazione acustica in caso di superamenti VL).	21

- che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera c), che stante l'esito favorevole della conferenza dei servizi il presente provvedimento autorizzativo costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell'art. 9 comma 10, lettera d):

- che il proponente, come riportato nel verbale conclusivo, ha trasmesso la dichiarazione di impegno nel documento “*c24-52-p02-impegno-fidejussione-garanzia-smaltimento.pdf*”;
- che il proponente ha trasmesso l'analitica stima dei costi con il documento “*c24-48-p02-piano-di-dismissione-e-ripristino-luoghi-con-stima-costi*”;
- che la D.G.R. n. 789/2016, All. C, art. 5 ultimo capoverso, stabilisce che l'entità della garanzia deve essere pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto;
- che nell'ambito della conferenza dei servizi, come riportato nel verbale conclusivo, non sono state stabilite compensazioni ambientali;

DATO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, che in relazione ai passaggi procedurali ex D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione alla rete:

- il proponente ha trasmesso deposito cauzionale a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse come previsto dalla D.G.R. 789/2016, agli atti con prot. n. 0017647/25 del 17/01/2025, accertate con Determinazione DPC025/043 del 05/02/2025;

- questo Servizio:
 - ha predisposto la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato a all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere con prot. n. 0428833/25 del 30/10/2025;
 - ha delegato al proponente con nota prot. n. 0428842/25 del 30/10/2025 la trasmissione a mezzo raccomandata A/R della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo;
 - il proponente con nota del 16/12/2025, agli atti con prot. nr 0495696/25 del 16/12/2025, ha trasmesso documentazione attestante l'avvenuta consegna della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e l'assenza di osservazioni;
 - non sono pervenute osservazioni da parte degli intestatari catastali;
- e pertanto, nell'ambito del procedimento unico, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO, altresì:

- che la potestà di delega di funzioni espropriative, nel caso di infrastrutture energetiche lineari, è disciplinata dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 5 della L.R. 7/2010, il cui comma 2, lettera a-ter) stabilisce che “2. *La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita: ... a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ...*”;
- che le opere ricadono nel territorio del comune di Giulianova e che pertanto, in relazione alle previsioni sopra richiamate si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Giulianova, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 9 undicesimo comma, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico di cui alla presente determinazione è non inferiore a quattro anni;
- che il D.Lgs. 178/2025, modificando il comma richiamato, ha disposto che l'efficacia del provvedimento sia non inferiore a cinque anni;

RITENUTO pertanto di poter stabilire, coerentemente con le disposizioni vigenti oggi e alla data di avvio del procedimento, che il provvedimento autorizzatorio unico adottato con la presente determinazione abbia efficacia pari a cinque anni;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la “Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra (ad inseguitori monoassiali) per la produzione di energia elettrica con potenza pari a 3.247,20 kWp da ubicarsi nel Comune di Giulianova (TE), via Bigattiera Trifoni snc, foglio 25, particelle nr. 231, 324, 325, 328, 329, 330, 350 e 480 e relative opere connesse mediante elettrodotto interrato a 20 kV (cod. rintracciabilità 431982230)”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

GIULIANOVA FTV PRIMA S.r.l. avente sede legale in Via Archimede n. 132, Roma 00197, Partita IVA / CF 17833611001, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l’esercizio di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AD INSEGUITORI MONOASSIALI) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA PARI A 3.247,20 kWp DA UBICARSI NEL COMUNE DI GIULIANOVA (TE), VIA BIGATTIERA TRIFONI SNC, FOGLIO 25, PARTICELLE NR. 231, 324, 325, 328, 329, 330, 350 E 480 E RELATIVE OPERE CONNESSE MEDIANTE ELETTRODOTTO INTERRATO A 20 kV (COD. RINTRACCIABILITÀ 431982230).

Art. 2

1. Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
2. Gli impianti e le opere connesse, ai sensi degli art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1 del D.Lgs. 190/2024 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e sono considerati di interesse pubblico prevalente.
3. La presente autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.
4. La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 9, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 190/2024.

5. Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

6. Le funzioni espropriative previste dal D.P.R. 327/2001, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., sono delegate al Comune di Giulianova, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari.

Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0065638/26 del 17/02/2026.

2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	Infratel Italia S.p.A.	Eseguire procedura per verifica presenza interferenze con infrastruttura fibra ottica Infratel Italia.	14
2	Consorzio di Bonifica Nord	Ante inizio lavori: individuazione irrigue interferenti con le opere e adempiere alle specifiche tecniche indicate dall'Ente. Lavori di scavo nei periodi indicati e attenendosi alle indicazioni tecniche.	17
3	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto di eseguire lavori nella fascia di servitù/rispetto dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	20
4	ARPA Abruzzo	Ante inizio lavori: verifica preventiva livelli di pressione sonora presso recettori potenzialmente più esposti (richiamata necessità di istanza di autorizzazione in deroga per attività temporanee di cantiere in caso di superamento limiti acustici). Esercizio: campagna di misurazioni di misurazioni fonometriche, a cura di un TCA, per verifica livelli di rumorosità prodotti dell'impianto presso i ricettori individuati (richiamo a necessità di opere di mitigazione acustica in caso di superamenti VL).	21

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.
- c) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve provvedere alla stipula di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) o a versare deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, per l'importo indicato nella stima dei costi di cui al documento "c24-48-p02-piano-di-dismissione-e-ripristino-luoghi-con-stima-costi" e pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto a sensi di quanto stabilito dall'art. 5, allegato C, della DGR 789/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il titolare deve attestare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e ai Comuni interessati dall'intervento l'avvenuta stipula della polizza fidejussoria o il versamento del deposito cauzionale.
- d) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.
- e) A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che per le opere di rete indicate nel preventivo di connessione rilasciato dal gestore della rete.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Giulianova;
- ARPA Abruzzo;
- Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.

3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

4. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

2. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 190/2024, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione unica ha efficacia di cinque anni relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.
2. Si dispone la pubblicazione sul BURAT della presente determinazione priva degli allegati ai fini delle previsioni contenute nella D.G.R. 789/2016, Allegato C, art. 6, secondo paragrafo.
3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio